



COMUNE DI MARA (SS)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 14/10/2020

OGGETTO: INCREMENTO DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO AI SENSI DEL COMMA 8-BIS DELL'ART. 82 DEL D. LGS. 267/2000

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di Ottobre alle ore 12:00, presso la UFFICIO SINDACO E ASSESSORI, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO LIGIOS SALVATORE.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	LIGIOS SALVATORE	SI
ASSESSORE	PIRAS AGNESE MARIA GRAZIELLA	SI
ASSESSORE	NUGHES MARCELLO	SI
ASSESSORE	PIU LUIGI	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE FOIS DOTT. GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO LIGIOS SALVATORE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con delibera della Giunta Comunale n. 43 del 30/06/2015 l'indennità di funzione mensile del Sindaco, con decorrenza dal 01/06/2015, è stata determinata in € 1.162,02.

VISTO l'art. 57-quater, comma 1, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (*c.d. Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: “8-bis. *La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.*”

VISTI i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) che all'art. 1 prevede che “*Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.*”;

PRESO ATTO che il citato decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (*GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020*) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall'anno 2020, il seguente contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario:

- euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- euro 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

CONSIDERATO che il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco.

VISTO che questo Comune alla data del 31 dicembre 2019 conta n. 562 abitanti residenti;

CONSIDERATE le difficoltà che i Sindaci dei piccoli comuni incontrano per garantire il pieno rispetto del principio costituzionale di libertà di accesso alle funzioni pubbliche;

VISTO l'art. 82, commi 1, 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

“1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della

provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;*
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;*
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;*
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)*
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;*

VISTO l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

"7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere

attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

CONSIDERATO che, in via provvisoria, nelle more dell’emanazione del D.M. previsto dal soprariportato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, l’indennità di funzione agli amministratori deve essere determinata nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”

CONSIDERATO che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all’art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell’allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall’art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):

COMUNI CON ABITANTI		Misura a (Artt. 1 e 2)	
DA fino a	A	SINDACO (Art. 1 e 3)	
1.000	1.000	Base	1291,14
		+5%	64,56
		+3%	38,73
		+2%	25,82
da 1.001	a 3.000	Base	1446,08
		+5%	72,30
		+3%	43,38
		+2%	28,92

CONSIDERATO:

- che l’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in **riduzione** nella **misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005** i seguenti emolumenti:
 - ✓ le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
 - ✓ le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

VISTO che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le

Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

VISTO il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

VISTO l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:

”135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.”

RITENUTO, pertanto, opportuno incrementare la misura mensile dell'indennità di funzione spettante al Sindaco e determinare la stessa nella misura del 74,17% (massimo 85%) della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (euro 1.952,21), in base al citato art. 82, comma 8-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pur garantendo il permanere delle compatibilità economiche;

VISTO l'art. 12 del Decreto del M.I. 119/2000 il quale stabilisce: “1. Le parametrizzazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione.”;

DATO ATTO che occorrerà, secondo quanto previsto dalla Corte dei Conti (Sezione delle Autonomie, del. 3/SEZAUT/2015/QMIG; Sez. Reg. Toscana del. 3/2018PAR), provvedere ad una verifica annuale del sussistere delle condizioni di maggiorazione sopra richiamate, anche in considerazione degli equilibri di bilancio;

VISTA la deliberazione 129/2020/PAR della Corte dei Conti - Sez. Lombardia, che fornisce chiarimenti in merito alla decorrenza temporale dell'incremento dell'importo dell'indennità stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 23.07.2020, pubblicato sulla GURI n. 194 del 04.08.2020, avente ad oggetto: “Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco nei Comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti”, dove all'art. 1 è stabilito che l'incremento, fino all'85% della misura dell'indennità stabilita per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, decorre dal 01.01.2020;

EVIDENZIATO che l'art. 57-quater, comma 1, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 si rivolge a tutti i comuni italiani e, dunque, anche a quelli delle regioni a statuto ordinario;

DATO ATTO che nessuna norma della RAS stabilisce il termine da cui decorre l'incremento in argomento;

RICHIAMATO l'art. 3 della Costituzione che prevede, tra i principi fondamentali della Repubblica Italiana, quello dell'uguaglianza e della parità di trattamento;

EVIDENZIATO che nell'Ordinamento Giuridico Italiano sussiste l'istituto dell'analogia iuris e dell'analogia legis;

CONSIDERATO che la norma contenuta nel Decreto del Ministero dell'Interno del 23.07.2020, non ha carattere di legge eccezionale e non si tratta di norma penale;

RITENUTO pertanto di applicare, per analogia legis, la decorrenza dell'incremento del 74,17% ex comma 8bis dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 01.01.2020;

MAGGIORAZIONI								
importo mensile D.M. 119/2000 Tabella A	D.M. 11/2000 Art. 2 Let. B del 3%	D.M. 11/2000 Art. 2 Let. C del 2%	Misura dell'indennità di funzione del sindaco decurtata del 10 per cento in applicaione dell'art. 1, c.54, della legge n.266 del 2005 Delibera G.M. n. 43 del 30/06/2015	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco incrementata all'85% della misura spettante ai sindaci dei comuni fno a 5000 ab. Ex comma 8bis dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.	incremento massimo della misura mensile dell'indennità del sindaco	incremento riconosciuto in percentuale	Importo mensile di incremento riconosciuto con il presente atto da Gennaio a Ottobre 2020 Ex comma 8bis dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267	Importo indennità di funzione del Sindaco rideterminata
a	b	c	d	e=1952,21*85%	f=1659,38-1162,02			
€ 1.291,14	€ 38,73	€ 25,82	€ 1.162,02	€ 1.659,38	€ 497,36	74,17%	€ 286,00	€ 1.448,02

RITENUTO di disporre con la presente deliberazione l'azzeramento della disponibilità di €3.240,00 del capitolo 10015 - RIMBORSO FORFETTARIO AGLI AMMINISTRATORI - REGOLAMENTO REGIONALE N.9 DEL 08/01/2019 EX ART. 73 L.R. N.2 DEL 4 FEBBRAIO 2016 Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03, relativo alla somme stanziare a seguito della delibera di Giunta Comunale n.6 del 22/01/2020 per le finalità di cui al Regolamento n.9/A approvato dal Consiglio Regionale in data 09/01/2019, a seguito della quale sono state

erogate le mensilità di Gennaio e di Febbraio in data 17/03/2020, in quanto con la delibera di Giunta Comunale n.37 del 06/05/2020 è stata sospesa l'erogazione per incertezze applicative e, in tal modo, è possibile utilizzare tali somme per coprire le spese legate all'incremento in questione;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 40 TuEL;

VISTO lo statuto comunale;

Con voto unanime espressa nelle forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARE quanto detto in premessa

DI DETERMINARE nella percentuale del 74,17% la misura dell'incremento di cui al comma 8-bis dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DI FISSARE, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e fino alla mensilità di Ottobre 2020 l'indennità di funzione mensile del Sindaco in € 1.448,02;

DI DEMANDARE al responsabile del competente settore gli adempimenti necessari, assicurando la copertura finanziaria per:

- l'incremento di €286,00 mensili per un totale di euro 2.860,00 alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Cap 10012 art. 1 - *INCREMENTO INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO COMMA 8BIS DELL'ART. 82 D.LGS. 267/2000* - del Bilancio 2020 - Pdc 1.03.02.01.001 *Organi istituzionali dell'amministrazione – Indennità*;

- l'incremento di €243,10 per IRAP alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 02 Cap. 10090 art. 1 - *VERSAMENTO IRAP SINDACO E ASSESSORI* del Bilancio 2020 – Pdc 1.02.01.01.001 *Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

DI DISPORRE con la presente l'azzeramento della disponibilità di €3.240,00 del capitolo 10015 - RIMBORSO FORFETTARIO AGLI AMMINISTRATORI - REGOLAMENTO REGIONALE N.9 DEL 08/01/2019 EX ART. 73 L.R. N.2 DEL 4 FEBBRAIO 2016 Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03, relativo alla somme stanziare a seguito della delibera di Giunta Comunale n.6 del 22/01/2020 per le finalità di cui al Regolamento n.9/A approvato dal Consiglio Regionale in data 09/01/2019, a seguito della quale sono state erogate le mensilità di Gennaio e di Febbraio in data 17/03/2020, mentre con la delibera di Giunta Comunale n.37 del 06/05/2020 è stata sospesa l'erogazione per incertezze applicative.

DI DARE ATTO CHE:

- non concorre alla copertura del maggior onere annuo sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità il contributo annuo disposto con decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 solo per i comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario;

- il bilancio dell'ente, per effetto dell'art.1 comma 136 del D.L. 56/2014, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- con successivo provvedimento la misura dell'indennità di funzione di cui alla precedente lettera d), verrà rideterminata in conformità all'emanando D.M. previsto dall'art. 5, c. 7, del D.L. n. 78/2010.

Con separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **LIGIOS SALVATORE** in data **14/10/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **LIGIOS SALVATORE** in data **14/10/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il Presidente

SINDACO LIGIOS SALVATORE

Il Segretario Generale

SEGRETARIO COMUNALE FOIS DOTT. GIOVANNI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 845

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE FOIS DOTT. GIOVANNI** attesta che in data 14/10/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 76 del 14/10/2020